



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

Sezione I Civile

riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1) dott.ssa Maura CANNELLA | - Presidente |
| 2) dott.ssa Sara MARINO | - Giudice rel. |
| 3) dott. Giulio CORSINI | - Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 4877 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021 promosso

DA

FIORENTINO SALVATORE, nato a Palermo in data 08/06/1967 (FRNSVT67H08G273Y), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Taranto, presso il cui studio a Palermo, piazza V. E. Orlando n. 6, è elettivamente domiciliato

ricorrente

per

l'INABILITAZIONE di **FIORENTINO PIETRO**, nato a Palermo il 13/04/1991 (FRNPTR91D13G273C)

resistente contumace

e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO

Conclusioni delle parti: come da verbale del 24/11/2021 cui si rinvia.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 31/03/2021 Fiorentino Salvatore ha chiesto la pronuncia dell'inabilitazione del figlio Pietro, deducendo che lo stesso per la patologia da cui è affetto (disturbo schizofrenico di tipo paranoideo) versa in condizione di abituale infermità di mente, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi; ha aggiunto che la misura dell'amministrazione di sostegno già applicata con provvedimento del Giudice tutelare del 19/05/2019 non sarebbe idonea a tutelare del tutto il beneficiario ed, al riguardo, ha allegato che il figlio avrebbe di recente acquistato un cellulare in un mercato ad un prezzo irrisorio e sarebbe stato poi indagato per ricettazione.



Il ricorso è stato ritualmente notificato all'inabilitando, ai prossimi congiunti ed al Pubblico Ministero.

All'udienza del 21/12/2020 è stato effettuato l'esame dell'inabilitando, il quale ha riferito di non lavorare e di percepire una pensione, che viene prelevata e gestita dalla sorella; di avere in consegna giornalmente dal padre o dalla sorella il denaro necessario al minimo vitale; di intrattenere una relazione di convivenza con una compagna, la quale ha di recente dato alla luce un figlio.

Va premesso che la legge 9 gennaio 2004, n. 6, al fine di garantire adeguate misure di protezione alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, non solo ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche modificato i presupposti legittimanti l'interdizione e l'inabilitazione.

In particolare, l'art. 414 cod. civ., nel testo modificato dalla legge citata, dispone che *“Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”*.

L'art. 415 cod. civ. prevede che *“Il maggiore di età infermo di mento, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici”*.

L'art. 404 cod. civ. stabilisce che *“La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”*.

Ne discende che al medesimo soggetto gravemente menomato da un punto di vista psichico, tanto da non essere in grado di provvedere ai propri interessi, siano astrattamente applicabili sia l'amministrazione di sostegno, che l'interdizione e/o l'inabilitazione.

E', pertanto, compito del Giudice individuare l'istituto che garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie concreta; l'art. 414 cod. civ. fissa, infatti, quali criteri oggettivi cui ancorare la valutazione del Giudice quello della minore limitazione possibile della capacità di agire del soggetto da proteggere e quello della



proporzionalità rispetto alle esigenze di sostegno dello stesso nel contesto sociale; in quest'ottica, l'interdizione e l'inabilitazione si presentano come misure residuali cui ricorrere solo quando il meno limitativo strumento dell'amministrazione di sostegno non appaio idoneo ad assicurare la protezione dell'infarto, impossibilitato a provvedere ai propri interessi.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 440 del 2005, dichiarando l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei riformati artt. 404, 405 e 409 c.c., ha sottolineato, per un verso, come la legge 9 gennaio 2004 n. 6 intende assicurare un valido sostegno anche a quei soggetti che si trovano, comunque, in una situazione di infermità fisica o psichica tale da non renderli completamente autosufficienti nello svolgimento di tutte le proprie attività e, per altro verso, che l'elemento di assoluta distinzione tra l'istituto dell'amministratore di sostegno e quello dell'inabilitazione ed interdizione è costituito dal fatto che, mentre nel primo caso l'assistenza riguarda singoli e specifici atti, nel secondo caso, invece, essa si estende ad un generico ambito di attività.

La scelta dell'interdizione o dell'inabilitazione si imporrà come necessaria, quando il patrimonio dell'infarto richieda, per la sua consistenza e complessità di gestione, frequenti e non predeterminabili atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “*L'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati ... Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie”*

(Cass. n. 13584 del 12/06/2006, n. 4866 del 01/03/2010).

Orbene, ritiene il Tribunale che nella specie non ricorrono i presupposti per procedere alla chiesta inabilitazione di Fiorentino Pietro.

Invero, dall'esame dell'inabilitando non è emersa una condizione di salute particolarmente grave; lo stesso ha infatti risposto alle domande del Giudice ed è apparso lucido ed orientato; segue regolarmente la terapia farmacologica e risulta compensato; ha una rete familiare di riferimento, che lo segue e lo attenziona; risulta, inoltre, convivere con una donna, con cui ha da poco procreato un figlio.

Dal punto di vista economico, poi, non è emersa la possidenza di beni immobili, ovvero la percezione di redditi elevati o di altri introiti, che necessitino di una gestione particolare; il Fiorentino risulta, soltanto, percettore di pensione; quanto alla circostanza dedotta in ordine ad un recente acquisto di un cellulare oggetto di ricettazione, deve rilevarsi che detta condotta, oltre a non essere stata documentata, in ogni caso non sarebbe stata impedita nemmeno da un'eventuale pronuncia di inabilitazione e comunque non giustificherebbe di per sé l'applicazione di una misura così incisiva sulla capacità del soggetto.

Avuto riguardo alle superiori circostanze, lo strumento dell'inabilitazione risulta palesemente sproporzionato alle esigenze di protezione del beneficiario, le cui esigenze ed interessi risultano invece ben tutelati dalla già applicata misura dell'amministrazione di sostegno, che peraltro può esser sempre meglio adattata al caso di specie attraverso apposite prescrizioni del Giudice tutelare.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese processuali vanno interamente lasciate a carico di parte ricorrente, che le ha anticipate.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Rigetta la richiesta di inabilitazione di **FIORENTINO SALVATORE**, nato a Palermo in data 08/06/1967 (FRNSVT67H08G273Y).

2) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.

Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.

Così deciso a Palermo nella camera di consiglio del giorno 31/03/2022.

Il Giudice estensore

Sara Marino

Il Presidente

Maura Cannella

